



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura

Modifica del 17 ottobre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Il decreto del Consiglio federale del 5 dicembre 2016¹ che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura è modificato come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2 cpv. 1

L'obbligatorietà generale fa stato per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura nonché per il ramo della pittura del Canton Ticino.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2026.

17 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ BBl 2016 7887

